



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

Al Sindaco del Comune di  
Ayas

PEC

Réf. n° - Prot. n.           **5547**  
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta               **23 luglio 2021**

**Oggetto:** Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Ayas del 19 e 20 settembre 2021. Novità in materia di scrutinio dei voti.

Com'è noto, con decreto n. 317 in data 5 luglio 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del 20 luglio 2021, sono stati convocati, nelle giornate di domenica 19 settembre e lunedì 20 settembre 2021, i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Ayas.

Le prossime consultazioni elettorali presentano numerose rilevanti novità derivanti dalle modificazioni e/o integrazioni apportate alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4<sup>1</sup>, dalla legge regionale 6 dicembre 2019, n. 18 (*Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali)*). In particolare, al fine di perseguire l'obiettivo di meglio garantire la segretezza del voto, la l.r. n. 18/2019 ha previsto alcune novità: infatti, sulla base dell'esperienza maturata con il procedimento di scrutinio centralizzato dei voti previsto per le elezioni regionali e tenuto conto delle peculiarità di ogni singolo Comune, connesse in particolar modo alla dislocazione delle sezioni elettorali sul territorio, sono state individuate 6 tipologie di Comuni e per ognuna di esse sono state disciplinate nuove modalità per lo svolgimento dello scrutinio.

Si evidenzia che il **Comune di Ayas rientra nella tipologia di cui all'art. 22 bis, comma 1, lett. c), della l.r. n. 4/1995**, in quanto ente "con due o più uffici elettorali di sezione e con un numero di elettori inferiore a 1.200,"; in tal caso, l'ufficio di scrutinio corrisponde all'ufficio elettorale della prima sezione e lo scrutinio è effettuato secondo le modalità di cui al Titolo V bis.

<sup>1</sup> La l.r. 4/1995 aggiornata è reperibile al seguente link: [http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk\\_lr=2296](http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=2296)

Le principali conseguenze connesse alle novità sopra riportate, sono di seguito elencate:

- **sala dello scrutinio e sala di deposito.** Per lo scrutinio sono utilizzate le sale in cui si svolgono le operazioni di voto. Nella stessa sede degli uffici elettorali di sezione deve essere individuata una sala di deposito dove conservare le buste contenenti le schede votate, consegnate al termine delle operazioni di votazione (*art. 23 bis, commi 1 e 2, l.r. 4/1995*);

- **nomina Presidente dell'ufficio elettorale di sezione e designazione a Presidente di ufficio di scrutinio.** Come di consueto, il Presidente del Tribunale di Aosta nomina i Presidenti degli uffici elettorali di sezione e designa, tra questi, il Presidente dell'ufficio di scrutinio. Nella fattispecie del Comune di Ayas, nella nomina del Presidente dell'ufficio elettorale della **prima sezione** viene indicata anche la designazione a Presidente di ufficio di scrutinio (*art. 23, comma 4, l.r. 4/1995*);

- **operazioni preliminari allo scrutinio.** Dopo la chiusura della votazione di lunedì 20 settembre 2021, i Presidenti degli uffici elettorali di sezione procedono nell'ordine ad effettuare l'accertamento del numero dei votanti e le operazioni ad esso connesse; a seguire i Presidenti aprono l'urna contenente le schede votate, contano le schede, riscontrano le schede votate con il numero dei votanti e le raggruppano in mazzette da 50 che ripongono in una busta sigillandola con il bollo dell'ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano. terminate tutte le operazioni che precedono, i Presidenti degli uffici di sezione, accompagnati dai rappresentanti delle forze dell'ordine, consegnano, presso la sala di deposito al Presidente della prima sezione, le buste contenenti le mazzette delle schede votate (*art. 51bis l.r. 4/1995*);

- **scrutinio dei voti.** Il Presidente della prima sezione, designato Presidente dell'ufficio di scrutinio, alla presenza dei componenti del rispettivo ufficio, riunito presso la sala di deposito, verifica che il contenuto delle buste corrisponda al quantitativo indicato nell'apposita comunicazione che accompagna le buste, mescola le mazzette delle schede votate e le prende in carico. Alle ore 8.00, il Presidente, dopo aver costituito l'ufficio, conta le schede prese in carico e procede con le consuete operazioni di scrutinio dei voti (*art. 72bis l.r. 4/1995*).

Con la certezza che l'Amministrazione comunale presterà la massima collaborazione affinché questa tornata elettorale possa svolgersi nel modo migliore, si ringrazia anticipatamente per la collaborazione che ciascuno soggetto interessato vorrà apportare e si resta a disposizione per qualunque chiarimento.

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Tiziana VALLET

- documento firmato digitalmente -